

14 SET. 2016

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Agenzia Entrate  
MARCA DA BOLLO  
€16,00  
SEDCI/00  
00036123 000095E WDXAP00  
00007482 27/07/2016 17:05:08  
4578-00088 B5AE421932DE73DA  
IDENTIFICATIVO : 01121699152814

NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO s.r.l. con Socio Unico

Via Nazionale, 16  
24062 - Costa Volpino (BG)

Prot. n. 952 del 01/09/2016

**Fornitura di nave in Classe R.I.Na. per vie navigabili interne e conforme alla Direttiva 2006/87/EC, per il servizio di trasporto pubblico passeggeri sul lago d'Iseo**

Riferimenti: CUP :E90G15000000002 - Lotto A-CIG : 6524377638 - Lotto B-CIG : 6526660237

**CONTRATTO D'APPALTO**

per la fornitura di nave in Classe R.I.Na. per vie navigabili interne e conforme alla Direttiva 2006/87/EC, per il servizio di trasporto pubblico passeggeri sul lago d'Iseo in località: Via Nazionale, 16 a Costa Volpino (BG)

L'anno duemilasedici, il giorno 01 del mese di Settembre, presso la sede della Navigazione Lago d'Iseo s.r.l., a Costa Volpino (BG) in via Nazionale, 16, sono comparsi i signori:

a)- **Agostini Emilio**, nato a Iseo (BS), il 26/08/1946, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della società **NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L. con Socio Unico** con sede in via Nazionale n. 16 a Costa Volpino (BG), codice fiscale e partita IVA 03000970164, che rappresenta nella sua qualità di Legale Rappresentante, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)- **Zara Pietro**, nato a Dolo (VE) il 10/10/1974, residente in Via IV Novembre n. 43 a Dolo (VE), in qualità di Legale Rappresentante della società **ZARA METALMECCANICA S.R.L.** con sede a Dolo (Ve) in via dell'Industria n.1/d, codice fiscale e partita IVA 03170620276, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni.

**PREMESSO**

- che la «stazione appaltante» intende procedere al potenziamento della flotta mediante l'acquisto di una motonave in Classe R.I.Na. per vie navigabili interne e conforme alla Direttiva 2006/87/EC, per il servizio di trasporto pubblico passeggeri sul lago d'Iseo;
- che in seguito a pubblico incanto, la fornitura è stata aggiudicata al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di Euro 1.777.320,00 per il lotto A e di Euro 1.777.320,00 per il lotto B opzionale alle condizioni indicate nel capitolato d'onori e come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al 1,26 % (uno virgola ventisei per cento).

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1. Oggetto del contratto**

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la fornitura in premessa. L'appaltatore si impegna all'esecuzione della fornitura alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

**Articolo 2. Capitolato d'onori della fornitura.**

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato d'onori della fornitura, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e relativi allegati, che l'appaltatore

dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. L'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato d'oneri

3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo.

4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni in quanto il corrispettivo è da intendersi interamente a corpo ai sensi dell'articolo 1538 del codice civile.

### **Articolo 3. Ammontare del contratto.**

1. Il complesso della fornitura oggetto di appalto è scomposto in due distinti lotti, definiti rispettivamente "lotto A" e "lotto B", meglio descritti e connotati nel capitolato d'oneri ed in particolare all'articolo 2, il quale si intende integralmente recepito al presente articolo e al quale implicitamente si rinvia. Il presente contratto è stipulato per la sola fornitura del "lotto A" per euro 1.777.320,00 (unmilionesettecentosettantasettemilatrecentoventi/00).

2. Le prestazioni riferite al "lotto B", per euro ~~1.777.320,00~~ (unmilionesettecentosettantasettemilatrecentoventi/00), sono opzionali. I vincoli contrattuali saranno limitati alle prestazioni riferite al "lotto A", mentre per le prestazioni opzionali nessun vincolo sorge per la Stazione appaltante e l'offerta dell'aggiudicatario costituisce per lo stesso atto d'obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, alle condizioni risultanti dalla gara, anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del codice civile; in caso di mancato esercizio dell'opzione, entro il termine di 14 mesi dall'aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario è liberato da ogni obbligazione in relazione alle prestazioni opzionali. Il mancato esercizio dell'opzione entro il termine, a discrezione della Stazione appaltante, non comporta indennizzi, rivendicazioni, compensi o altre forme di ristoro a favore dell'aggiudicatario.

3. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

4. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 1538 del codice civile, in quanto applicabile; ai sensi del predetto articolo, l'importo complessivo delle provviste "a corpo" resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di dette provviste.

### **Articolo 4. Domicilio e rappresentanza della stazione appaltante, direttore dell'esecuzione del contratto.**

1. La stazione appaltante ha sede nel comune di Costa Volpino (Bg), in via Nazionale n. 16.

2. Ai sensi dell'articolo 34 del capitolato d'oneri della fornitura viene designato quale soggetto in rappresentanza della stazione appaltante il sig. Agostini Emilio in qualità di Legale Rappresentante della Società, con recapito all'indirizzo di cui al comma 1 del presente articolo; tutte le comunicazioni e ogni altro atto recapitato a tale soggetto, si intendono validamente ricevuti dalla parte destinataria.

3. Ai sensi dell'articolo 29, del capitolato d'oneri della fornitura, la direzione dell'esecuzione del contratto, per la stazione appaltante, è affidata alla Meccano Engineering S.r.L. nella persona dell'ing. Stefano Reggente o di altro collaboratore della Meccano Engineering da lui incaricato con sede a Trieste in via del Lazzaretto Vecchio n. 12.

4. Al Direttore dell'esecuzione del contratto sono demandati tutti gli obblighi e i poteri previsti dall'ordinamento vigente, nonché quelli previsti dall'articolo 29 del capitolato d'oneri della fornitura.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni e modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dalla stazione appaltante all'appaltatore, il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

### **Articolo 5. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore.**

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Dolo (Ve), all'indirizzo di Via dell'Industria n.1/d, presso la sede legale.

2. Ai sensi dell'articolo 34 del capitolato d'oneri della fornitura viene designato quale soggetto in rappresentanza dell'appaltatore il Sig. Zara Pietro in qualità di Legale Rappresentante, con recapito all'indirizzo di cui al comma 1 del presente articolo; tutte le comunicazioni, le diffide, le notifiche, le indicazioni, gli ordini di servizio e ogni altro atto recapitato a tale soggetto, si intendono validamente ricevuti dalla parte destinataria.

3. Ai sensi dell'articolo 17, del capitolato d'oneri della fornitura, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

4. Come risulta dal documento allegato al presente contratto è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, il Sig. Zara Pietro in qualità di Legale Rappresentante della Zara Metalmeccanica s.r.l..

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni e modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

## **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Articolo 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione della fornitura.**

1. Ai sensi dell'articolo 11 del capitolato d'oneri della fornitura, le prestazioni e i lavori necessari alla fornitura oggetto del presente contratto, sono stati iniziati, nelle more del contratto, con verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, in data 17/05/2016.

2. Il tempo utile per ultimare la fornitura in ogni sua parte e consegnarla a termini dell'articolo 11 e articolo 12 del capitolato d'oneri, a seguito di offerta depositata dall'aggiudicatario in sede di gara, è fissato:

-per il "lotto A" in mesi 14 (quattordici) naturali decorrenti dalla data del verbale di avvio di esecuzione del contratto di cui al comma 1 e cioè entro il 16/07/2017;

-per il "lotto B" in mesi 14 (quattordici) naturali decorrenti dalla data del rispettivo verbale di avvio di esecuzione del contratto (a tal riguardo si precisa che l'esercizio dell'opzione del "lotto B" da parte della Stazione Appaltante è direttamente legato all'ottenimento del corrispondente finanziamento regionale);

in entrambi i lotti i termine assegnato decorre dalla data di sottoscrizione del rispettivo verbale di avvio dell'esecuzione del contratto riferito al corrispondente lotto, a prescindere dall'avanzamento lavori dell'altro lotto.

3. Sarà obbligo dell'appaltatore il rispetto puntuale del cronoprogramma. Sarà cura dell'appaltatore sollecitare, se necessario, la fornitura di elementi di integrazione, fornitori terzi, registro di classifica, ecc. Per ogni attività dovranno essere individuati:

- a) la data di consegna;
- b) le risorse impegnate;
- c) la data presunta di inizio attività;

Sarà cura dell'appaltatore controllare che tutti gli appuntamenti siano rispettati e che le informazioni necessarie allo sviluppo del progetto, dell'ingegneria e della costruzione, seguano i corretti percorsi di sviluppo ed implementazione.

L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ed anticipatamente eventuali richieste di variazione al cronoprogramma, le quali devono essere accettate dalla stazione appaltante prima di essere rese operative.

### **Articolo 7. Penale per i ritardi.**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato all'articolo 11, comma 1 e comma 2, del capitolato d'oneri per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella consegna della motonave nel luogo indicato dall'ordine è applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale separatamente per ciascun lotto.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato d'oneri, è portata in detrazione dal pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

3. L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

4. Per la fornitura anticipata rispetto ai termini di cui al precedente articolo 6, comma 2, non è previsto alcun premio di accelerazione.

5. Per quanto non espressamente riportato si rimanda al capitolato d'oneri della fornitura.



#### **Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato d'oneri della fornitura e quelli a lui imposti per legge, nonché quelli indicati nell'offerta tecnica che integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato d'oneri.

2. Sono inoltre a carico dell'appaltatore tutti gli oneri specifici previsti dall'articolo 25 del capitolato d'oneri della fornitura.

#### **Articolo 9. Invariabilità del corrispettivo.**

1. Il prezzo è fisso e invariabile ed è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.

#### **Articolo 10. Variazioni al progetto e al corrispettivo.**

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 311 del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010.

2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

3. La stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi di previsti dei commi successivi.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 114, comma 2, del codice di cui al d.lgs n. 163 del 2006, la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

5. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante.

6. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

7. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste dal contratto.

8. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

9. Le garanzie di cui all'articolo 22, lettera b) e c), del capitolato d'oneri della fornitura, sono estese alle varianti.

#### **Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

1. Non è dovuta alcuna anticipazione, ad eccezione di un acconto pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale riferito alla fornitura di cui al lotto A, che sarà corrisposto all'inizio delle prestazioni riferite alla fornitura, ai sensi e con le modalità dell'articolo 16 del capitolato d'oneri .

2. il corrispettivo contrattuale verrà liquidato dalla stazione appaltante, previa certificazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, contro presentazione di regolare fattura, con le modalità previste dall'articolo 17 e con gli adempimenti indicati dall'articolo 18 del capitolato d'oneri della fornitura.

3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni successivi all'avvenuta emissione del certificato di verifica di conformità della fornitura, previa presentazione di regolare fattura fiscale

4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione della fornitura, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. L'accredito del corrispettivo liquidato avviene entro i 60 giorni successivi al verificarsi di ciascun evento di cui all'articolo 17 del capitolato d'oneri della fornitura, fatto salvo i maggiori tempi necessari per l'erogazione del contributo da parte della Regione Lombardia.

### **Articolo 12. Regolare esecuzione e certificato di verifica di conformità**

1. Il certificato di verifica di conformità della fornitura è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dalla consegna della nave ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di verifica di conformità si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di verifica di conformità sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dalla consegna della motonave, nel rispetto di quanto indicato dagli articolo 312 e seguenti del d.P.R. n. 207 del 2010.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione della fornitura di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di verifica di conformità o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore sarà considerato responsabile di eventuali errori di progettazione e costruzione. Tutti gli elaborati di ingegneria necessari alla costruzione della nave, dovranno garantire la perfetta rispondenza alle normative in uso previste per tale imbarcazione in aggiunta ai documenti riportati nell'articolo 21 del presente contratto. Tutti gli elaborati dovranno essere corredati di una check list di controllo per evidenziare con quali informazioni siano stati sviluppati e controllati dall'appaltatore prima della consegna alla stazione appaltante come da cronoprogramma. Sarà cura dell'appaltatore verificare che la costruzione della motonave corrisponda alla documentazione sviluppata in fase progettuale. Al termine di ciascuna fase di costruzione, indicata nel cronoprogramma, sarà cura dell'appaltatore fornire una check list di controllo per evidenziare con quali informazioni e documenti siano stati realizzati ed allestiti i vari elementi strutturali, impianti, manufatti, ecc. presenti a bordo. Sarà inoltre cura dell'appaltatore riportare nelle suddette check list, per quanto applicabile e prima della consegna alla stazione appaltante come da cronoprogramma, la verifica del rispetto delle tolleranze di costruzione e montaggio secondo le normative in uso ed in accordo alle schede tecniche dei vari fornitori. La non rispondenza o la non consegna delle suddette check list comporterà la compilazione di non conformità da parte della stazione appaltante nella quale sarà indicata la difformità, oppure il vizio dell'opera, oppure la non congruità con le consuete tecniche di buona progettazione. Le non conformità dovranno essere risolte e corrette dall'appaltatore, anche se riconducibili a fornitori terzi o subappaltatori, senza alcun onere per la stazione appaltante ed anche se ciò comportasse il rifacimento del documento o del manufatto oppure del suo aggiornamento o montaggio/allineamento, ecc..

L'esito non positivo della risoluzione delle non conformità entro 30 giorni comporterà la risoluzione del contratto a meno di un diverso accordo tra le parti.

6. L'appaltatore si impegna a verificare che quanto progettato, costruito ed allestito sia coerente, a meno delle modifiche avvenute e concordate in corso d'opera, con quanto presentato in sede di offerta, pena la compilazione di non conformità da parte della stazione appaltante.

7. Tutti i documenti progettuali saranno soggetti ad approvazione da parte della stazione appaltante nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto. La Direzione dell'esecuzione del contratto dovrà approvare i documenti entro 15 giorni dalla ricezione degli stessi. L'appaltatore dovrà provvedere ad aggiornare i documenti progettuali con le eventuali note ed emettere il documento in revisione entro 15 giorni dalla ricezione dei commenti/note da parte del direttore per l'esecuzione del contratto.



### **Articolo 13. Risoluzione del contratto.**

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per la consegna delle forniture superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.

2. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 1 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere la fornitura e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 14, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo delle forniture e il termine assegnato dal DEC per compiere le forniture con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle forniture affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

5. La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto qualora il fornitore si rendesse colpevole di negligenza, contravenisse alle norme ed agli obblighi e condizioni stipulate oppure abbandonasse per qualsiasi ragione la fornitura o ne cessasse il rapido proseguimento. La stazione appaltante si riserva inoltre tale facoltà anche in caso di incapacità del fornitore ad eseguire il complesso delle forniture entro il termine convenuto, oppure nel caso che le prestazioni tecniche risultino chiaramente inferiori allo standard richiesto dalle specifiche tecniche secondo le buone regole.

6. In caso di risoluzione del contratto il fornitore dovrà consegnare immediatamente la nave nello stato in cui si trova.

### **Articolo 14. Controversie.**

1. Qualora insorgano controversie su disposizioni impartite dalla direzione dei lavori la ditta potrà formulare le proprie riserve. La formulazione delle riserve dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata. Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico/ e/o economico. Il direttore per l'esecuzione del contratto dovrà pronunciarsi tempestivamente in merito alle riserve stesse.

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria del Foro di Bergamo ed è esclusa la competenza arbitrale.

3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità e all'imputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

## **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

### **Articolo 15. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

### **Articolo 16. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81.

### **Articolo 17. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.**

Ai sensi del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i., la Stazione Appaltante, decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta di informazione effettuata alla Prefettura di Venezia (art. 88, comma 4), acquisite le autocertificazioni di cui all'articolo 89 del medesimo decreto, rilasciate dall'appaltatore per le persone Zara Pietro, Zara Rino e Properzi Pier Alberto, e allegate al presente contratto, procede alla stipula del contratto sotto condizione risolutiva e, qualora la verifica antimafia dovesse dare esito positivo, recederà dallo stesso, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite (art. 88 comma 4 bis).

### **Articolo 18. Subappalto e cessione dei crediti.**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Viene esplicitamente vietato all'appaltatore di subappaltare tutto o parte del complesso della fornitura senza la preventiva autorizzazione della stazione appaltante.
3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
4. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il concessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autenticata, sia trasmesso alla stazione appaltante prima dell'emissione dei pagamenti dei crediti ceduti.

### **Articolo 19. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha presentato ai sensi dell'articolo 22, lettera b) del capitolato d'oneri, apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria n. 69/02/801935856 rilasciata in data 09/06/2016 dalla società Amissima Assicurazioni s.p.a., agenzia di Padova per l'importo di Euro 88.866,00 (ottantottomilaottocentosessantasei/00) pari al 5% per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

### **Articolo 20. Garanzia sulla fornitura.**

1. Ai sensi dell'articolo 22, lettera c) del capitolato d'oneri, oltre alla garanzia di legge, il fornitore garantirà la nave nel complesso e nei vari impianti, apparecchiature, allestimenti e lavorazioni varie, per la durata di 36 mesi a partire dalla data di consegna e di accettazione che dovrà figurare su apposito verbale sottoscritto dalle parti.
2. Il fornitore, durante tale periodo, garantirà la buona costruzione della nave, le qualità nautiche e la bontà dei materiali ed apparecchiature impiegate con l'obbligo di riparare, o se necessario, di sostituire, tutte le parti che dimostrassero difetti dovuti a non buona qualità del materiale o cattiva lavorazione, direttamente nel cantiere aziendale della Navigazione Lago d'Iseo S.r.l. e ciò con la massima tempestività dopo averne ricevuto comunicazione scritta da parte del Committente e senza oneri aggiuntivi per quest'ultimo.
3. In caso di inadempimento, quest'ultimo avrà a facoltà di eliminare il difetto o direttamente o tramite un altro fornitore, rivalendosi sulle spese sostenute sul fondo di garanzia.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 21. Documenti che fanno parte del contratto.**

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente contratto e con il Capitolato d'oneri o non previsto da quest'ultimi;
- b) il Capitolato d'oneri della fornitura e relativi allegati integrati dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara ;



- c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto posto a base di gara, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
- d) l'elenco dei prezzi unitari quale riferimento per eventuali varianti;
- e) il cronoprogramma;
- f) le polizze di garanzia;
- g) la specifica tecnica di gara integrata dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara .
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e navigazione in acque interne in particolare:
- a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
- c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati;
- d) il Regolamento RINA: Rules for the Classification of Inland Waterways Ships and for Conformity to Directive 2006/87/EC
- e) la Direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazioni interna, e tutte le sue successive rettifiche, modifiche ed integrazioni, nonché i relativi decreti legislativi di attuazione.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta.

#### **Articolo 22. Riservatezza e proprietà del progetto.**

1. E' assolutamente vietato utilizzare da parte dell'appaltatore il progetto senza la preventiva autorizzazione scritta della stazione appaltante.
2. E' inoltre vietato divulgare a terzi o a ditte sub-fornitrici le notizie o conoscenze acquisite attraverso il progetto stesso, siano queste di natura tecnica o comunque collegate all'attività della società Navigazione lago d'Iseo s.r.l.

#### **Articolo 23. Proprietà della nave.**

1. La Regione Lombardia assumerà la proprietà della nave in misura proporzionale ai pagamenti effettuati.
2. La proprietà piena della nave risulterà acquisita dalla Regione Lombardia all'atto del verbale di verifica di conformità della fornitura.
3. Tale proprietà non potrà essere suscettibile di menomazioni di sorta in conseguenza di debiti e obbligazioni del costruttore.

#### **Articolo 24. Cessione del bene mobile a titolo di corrispettivo parziale.**

##### **Art. 24.1. Regime giuridico dei rapporti tra appalto e cessione del bene mobile**

1. A titolo di corrispettivo parziale dell'appalto, riferito al lotto A, è prevista la cessione del bene mobile di cui all'articolo 24.2, al prezzo di cui all'articolo 24.3 e alle condizioni di cui agli articoli 24.4 e 24.5.
2. Il corrispettivo di appalto, riferito al lotto A, è pertanto costituito in parte mediante cessione all'appaltatore del bene mobile il cui prezzo concorre alla copertura del contratto d'appalto sulla base della sua incidenza sull'importo del contratto stesso, secondo la formula:  $I = X / C$ , dove:
- I = incidenza del prezzo del bene in cessione rispetto all'importo del contratto;
- X=prezzo del bene mobile definito al successivo articolo 24.3.
- C = importo del contratto d'appalto riferito al lotto A.
3. L'appalto della fornitura, riferito al lotto A, e la cessione del bene mobile a titolo di parziale corrispettivo costituiscono due negozi giuridici indissolubili, nessuno dei quali può avere efficacia autonoma.
4. Qualora il destinatario del bene mobile sia diverso dall'appaltatore dei lavori, ai sensi dell'articolo 24.4, comma 1, lettera b), tra gli stessi operatori economici sussiste un vincolo di solidarietà indissolubile e irrevocabile fino alla data del certificato di verifica di conformità della fornitura riferita al lotto A.

##### **Art. 24.2. Bene mobile a titolo di parziale corrispettivo**

1. Il bene mobile oggetto della cessione a titolo di parziale corrispettivo è così individuato:
- a) Motonave denominata "L'Isola 2";
- b) Ubicazione attracco: Costa Volpino (BG), via Nazionale, 16; all'interno del cantiere navale della Navigazione del lago d'Iseo;
- c) caratteristiche fisiche del bene mobile come indicate nel proseguo:

- 1) Anno di costruzione: 1994;
- 2) Dimensioni: lunghezza 13,00 m, larghezza 2,70 m, stazza lorda 8,96 t;
- 3) Portata passeggeri: 50 al coperto di cui 34 a sedere;
- 4) Apparato di propulsione: Iveco-Aifo – Tipo: 8361 SM 21.00, potenza 128 kW, alimentazione: gasolio

2. Il bene mobile è meglio descritto nella perizia asseverata redatta dallo Studio Tecnico Bortolato in data 22-12-2010, consultabile presso gli uffici della Stazione appaltante.

Art. 24.3. Prezzo di cessione del bene mobile a titolo di parziale corrispettivo

1. Il prezzo del bene mobile di cui all'articolo 24.2, da cedere a titolo di parziale corrispettivo dell'appalto, riferito al lotto A, è stabilito fisso e invariabile in euro 38.420,00 (euro trentottomilaquattrocentoventi/00).

2. Il prezzo è convenuto a corpo e non suscettibile di variazione o di verifica in relazione alle dimensioni e caratteristiche del bene.

3. La movimentazione, l'eventuale smontaggio, il carico, il trasporto e lo scarico sono a carico dell'appaltatore.

4. Il trasferimento è soggetto a imposte previste dalla normativa vigente in materia.

5. Il prezzo è al netto di tutte le spese e le imposte necessarie e connesse al trasferimento del bene mobile. Pertanto ogni onere connesso al trasferimento e altre spese correlate o accessorie di qualunque genere, tipo ed entità, sono a carico dell'aggiudicatario. Sono altresì a carico dell'aggiudicatario le eventuali maggiori o diverse imposte connesse all'eventuale ricorrere della condizione di cui all'articolo 24.5, comma 3.

Art. 24.4. Modalità di pagamento del bene mobile in cessione

Il pagamento del prezzo di cessione del bene mobile è assolto mediante il versamento alla Stazione appaltante del relativo importo con le seguenti modalità:

a) l'aggiudicatario versa alla Stazione appaltante ad acconto un importo proporzionale all'importo dello Stato di avanzamento della fornitura, riferita al lotto A, secondo la percentuale di incidenza di cui all'articolo 24.1, comma 1, per una quota corrispondente a

$P = S \times I$ , dove:

P = importo della rata di acconto sul bene mobile in cessione;

S = l'importo dello stato di avanzamento e del relativo certificato di pagamento;

I = incidenza del prezzo del bene calcolata come all'articolo 24.2, comma 2, riferita al lotto A;

b) il versamento è effettuato, anche senza richiesta da parte della Stazione appaltante, entro il termine di emissione dello Stato di avanzamento della fornitura riferita al lotto A e comunque almeno 30 (trenta) giorni prima dell'emissione del certificato di pagamento relativo al predetto Stato di avanzamento;

c) la Stazione appaltante liquida integralmente l'importo dello stato di avanzamento e del certificato di pagamento, riferito al lotto A, come previsto dal presente Capitolato d'oneri;

d) la Stazione appaltante è esonerata dall'obbligo di liquidare l'importo di cui alla precedente lettera c) in assenza del versamento della pertinente quota del prezzo del bene mobile di cui alla precedente lettera b); in tale ipotesi sulle somme relative allo Stato di avanzamento, riferito al lotto A, non decorrono gli interessi legali né gli interessi di mora;

e) la medesima disciplina si applica anche alla rata di saldo riferita al certificato di verifica di conformità della fornitura riferita al lotto A; pertanto l'aggiudicatario deve saldare il prezzo del bene mobile in cessione prima del predetto certificato.

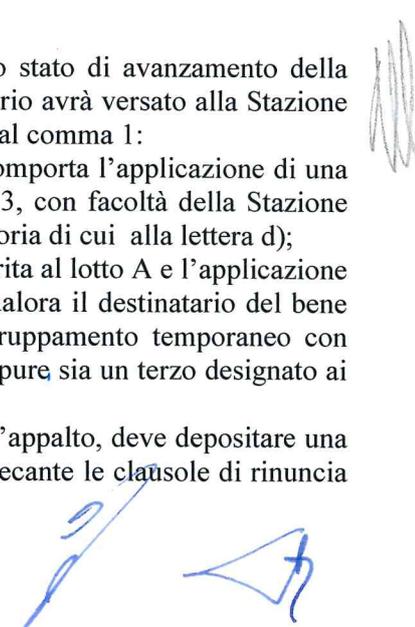
2. I rapporti economici sono altresì disciplinati come segue:

a) resta fermo che l'importo di ogni certificato di pagamento in seguito allo stato di avanzamento della fornitura, riferito al lotto A, sarà liquidato all'appaltatore solo dopo che l'aggiudicatario avrà versato alla Stazione appaltante la rata di acconto sul prezzo del bene, nella misura e con le modalità di cui al comma 1:

b) il mancato o tardivo pagamento degli importi da parte dell'aggiudicatario comporta l'applicazione di una penale pari al tasso determinato all'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2003, con facoltà della Stazione appaltante, dopo i primi 15 (quindici) giorni di ritardo, di escutere la garanzia fideiussoria di cui alla lettera d);

c) la sospensione dei pagamenti delle rate di acconto e saldo della fornitura riferita al lotto A e l'applicazione delle penali o l'escussione della garanzia fideiussoria trovano applicazione anche qualora il destinatario del bene non sia l'appaltatore bensì altro aggiudicatario che ha concorso alla gara in raggruppamento temporaneo con l'appaltatore al fine dell'acquisizione del bene in cessione a titolo di corrispettivo, oppure sia un terzo designato ai sensi dell'articolo 24.5, comma 3;

d) l'aggiudicatario o il destinatario del bene, prima della stipula del contratto d'appalto, deve depositare una garanzia fideiussoria per un importo non inferiore al prezzo di cui all'articolo 24.3, recante le clausole di rinuncia



alla preventiva escussione del debitore principale ex articolo 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, con escussione senza necessità di dimostrazione dell'inadempimento e validità fino al saldo integrale del prezzo; essa è a garanzia dei pagamenti di cui al comma 1 nonché, ove maturino, delle penali di cui alla lettera b). La garanzia fideiussoria è ridotta proporzionalmente in occasione di ciascun pagamento;

e) con il completo pagamento del prezzo del bene cessa l'efficacia della garanzia fideiussoria di cui alla lettera d) e decade il vincolo di solidarietà tra l'appaltatore e il destinatario del bene, se si tratta di operatori economici diversi.

#### Art. 24.5. Destinatario dell'acquisizione del bene mobile in cessione

1. Il destinatario del bene mobile in cessione è, alternativamente:

a) direttamente l'appaltatore;

b) il soggetto temporaneamente raggruppato con l'appaltatore che abbia dichiarato di concorrere in raggruppamento temporaneo ai fini dell'acquisizione.

2. Fermo restando che la cessione è fatta esclusivamente per l'intero bene, i soggetti di cui al comma 1, se più di uno, possono essere destinatari del bene mobile in cessione pro quota, per porzioni indivise, nelle misure percentuali dichiarate in sede di offerta.

3. Il destinatario del bene mobile può avvalersi della facoltà di nominare terzi ai sensi degli articoli 1401 e 1402 del codice civile; in tal caso egli assume ogni responsabilità, mallevando senza riserve la Stazione appaltante, in ordine alla tempestività della designazione del terzo e della sua accettazione nonché ogni eventuale onere e obbligo di natura fiscale e tributaria relative alla nomina e ai termini per la nomina stessa. Se la dichiarazione di nomina del terzo non perviene alla Stazione appaltante in tempo utile, non osserva le modalità prescritte, o riguarda persona incapace di obbligarsi o di contrarre o non legittimamente autorizzata, oppure la persona nominata non accetta, il destinatario originario del bene è considerato a tutti gli effetti come aggiudicatario definitivo, con i conseguenti diritti e obblighi derivanti dall'aggiudicazione.

4. Nel caso di cui al comma 3, restano fermi i vincoli giuridici tra l'esecuzione del contratto d'appalto, riferita al lotto A, e la cessione del bene mobile in relazione ai rapporti economici delle parti coinvolte, con particolare riguardo alle modalità di pagamento del bene in cessione al quale è subordinato il pagamento del corrispettivo d'appalto ai sensi dell'articolo 38.

#### Art. 24.6. Disponibilità e trasferimento del bene mobile in cessione

1. Alla stipula del contratto d'appalto sarà stipulato altresì contratto preliminare per la cessione del bene mobile.

2. Il bene mobile in cessione sarà reso disponibile all'aggiudicatario una volta trascorsi 120 (centoventi) giorni dall'inizio dei lavori della nuova nave riferita al lotto A. Trattandosi di bene registrato, il relativo trasferimento di proprietà dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Navigazione, con oneri amministrativi a carico dell'aggiudicatario.

3. In relazione al regime di responsabilità e al vincolo di solidarietà di cui all'articolo 24.5, commi 3 e seguenti, la Stazione appaltante è mallevata da ogni onere e responsabilità derivante dal differimento o dai differimenti del termine per la cessione e la disponibilità del bene mobile causato dalla mancata disponibilità della nuova nave, riferita al lotto A, oggetto dell'appalto o al mancato verificarsi della condizione di cui al comma 2, per ragioni imputabili all'appaltatore.

4. In ogni caso il trasferimento del bene mobile in cessione a titolo di parziale corrispettivo:

a) è subordinato all'integrale assolvimento delle obbligazioni di cui all'articolo 24.4;

b) avviene libero da persone e cose, gravami, ipoteche o iscrizioni pregiudizievoli, nello stato di fatto in cui si trova al momento della sua disponibilità, con accettazione da parte dell'aggiudicatario della situazione ambientale esistente e di ogni altra condizione come previsto nel Capitolato speciale d'appalto.

5. Il saldo della rata di saldo riferita al lotto A è comunque subordinato al carico, trasporto del bene mobile in cessione da parte dell'aggiudicatario.

#### Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ufficio registro, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che la fornitura del presente contratto è soggetta ad I.V.A.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

Agostini Emilio

NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO s.r.l.  
IL PRESIDENTE  
(Rag. Emilio Agostini)

L'appaltatore

Zara Pietro

ZARA METALMECCANICA srl  
L'Amministratore



AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA  
UFFICIO TERRITORIALE DI BRENO

IL PRESENTE È L'ORIGINALE DELL'ATTO QUI  
REGISTRATO IL 14/9/2016 AL N.  
862 SERIE 3 VENTISEI EURO  
667,79 (IMPORTO  
RISCOSSO AI SENSI DEL D.L. N. 23/1/97) CON  
QUIETANZA EMESSA DA  
POSTA / BANCA / CONCESSIONARIO N.  
03244/5300 DEL 08/9/2016



Il Funzionario  
dott. Giuseppe Pattinella

14 SET. 2016

Firma su delega del Direttore Provinciale,

